



5744/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

WV

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

IMMIGRAZIONE

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere -

Ud. 21/11/2016 - CC

FRANCESCO

Dott.

- Consigliere -

R.G.N. 19353/2016

ANTONIO GENOVESE

Cow. 5744

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19353-2016 proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell'avvocato ITALA MANNIAS, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI ROMA;

- *intimati* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato l'11/03/2016;

10061
16

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. nella quale si legge quanto segue:

<<1. – Su richiesta del Questore di Roma il Tribunale di Roma ha autorizzato la proroga del trattenimento presso il Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria (Roma) di _____, cittadina nigeriana richiedente protezione internazionale.

2. – _____ ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura. Gli intimati non hanno svolto difese.

3. – Deve essere esaminato, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce «*Art. 360 n. 4 c.p.c. – Nullità del provvedimento per violazione dell'art. 135 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.*»: il decreto impugnato sarebbe nullo per difetto di motivazione, risultando la mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico.

3.1. – Il motivo è fondato.

Il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta in udienza, ha autorizzato il trattenimento della ricorrente nel C.I.F. di Ponte Galeria per ulteriori 60 giorni «*ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta di proroga*».

Si tratta, con tutta evidenza, di motivazione solo apparente contenuta in un modulo prestampato, affatto carente in ordine alla pur sintetica indicazione delle ragioni della ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione della proroga, nonché della infondatezza delle deduzioni svolte in udienza dalla difesa della cittadina extracomunitaria.

4. – I restanti motivi di ricorso risultano assorbiti.>>;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato senza rinvio, essendo decorso il termine utile per disporre la proroga in questione;

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l'Amministrazione intimata alle spese processuali, liquidate in € 3.100,00, di cui € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 novembre 2016

Il Presidente

Massimo Dogliotti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

- 7 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

